



Provincia dell'Aquila

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N. 15 DEL 02/05/2017

Oggetto:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO E DI ACCESSO GENERALIZZATO.

L'anno duemiladiciassette, addì due del mese di maggio, alle ore 12:00, presso l'Aula sede dell'Ufficio del Presidente, convocato ai sensi dell'art. 1 comma 55, legge n. 56/2014 e con appositi avvisi spediti al domicilio di ciascun consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Provinciale.

Assiste il Segretario Generale della Provincia dott. PAOLO CARACCILO coadiuvato dal funzionario dott. Luca Paris.

Dirige e coordina i lavori, nella propria qualità di Presidente della Provincia (ai sensi dell'art. 1 comma 55, legge n. 56/2014), il dott. ANTONIO DE CRESCENTIIS, il quale invita il Segretario Generale a fare l'appello.

All'appello iniziale risultano presenti i seguenti consiglieri:

1) DE CRESCENTIIS ANTONIO	P	2) ALFONSI GIANLUCA	P
3) BERARDINI GIANCLEMENTE	P	4) CAMILLI FABIO	P
5) CIPOLLONE EMILIO	A	6) D'ALESSANDRO FABRIZIO	P
7) DI MEO AGATA	A	8) FEDERICO PAOLO	A
9) MAZZOCCHI FELICIA	A	10) MONTANARO AMERICO	A
11) PISEGNA ORLANDO NICOLA	P		

Presenti n. 6

Assenti n. 5

Il Presidente, constatato che i presenti risultano essere n. 6, quorum legale per la validità della seduta, dichiara aperta la seduta medesima.

Totale Consiglieri presenti n. 6

n. 6

54725



Prot. n. 11920 del 15/05/2017 (P) 1.14.1



Provincia dell'Aquila

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Vista la proposta deliberativa relativa a: "APPROVAZIONE REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO E DI ACCESSO GENERALIZZATO" (All. B), corredata del parere espresso, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000, dal Responsabile del Settore interessato (All. A);

Dato atto che nel corso della discussione in Aula:

Il Presidente, introdotto l'argomento, cede la parola al Segretario Generale per una più completa illustrazione della sottesa tematica.

Il Segretario effettua un breve *excursus* storico circa l'evoluzione della normativa in materia di '*diritto di accesso*', a partire dalla legge n.241 che nell'anno 1990 introdusse l'istituto dell'accesso documentale, caratterizzato dal requisito necessario dell'interesse soggettivo diretto, concreto ed attuale alla conoscenza delle informazioni contenute in atti detenuti dalla P.A.; negli ultimi anni vi è stato poi un accrescersi dell'attenzione sul tema, nel contesto di una maggiore sensibilità al principio di 'trasparenza' e nell'ottica di favorire un controllo diffuso sull'azione amministrativa, tanto che già con il d.lgs.33/2013 era stata introdotta una ulteriore tipologia di accesso, definito '*civico*', consistente in pratica in una sorta di sollecito che il cittadino può rivolgere all'Amministrazione Pubblica nel caso che tale ultima non abbia provveduto alla pubblicazione, obbligatoriamente prevista, di determinati atti od informazioni.

Indi – prosegue il Segretario – il rapporto del cittadino con la P.A. viene ad essere completamente ridelineato con l'introduzione, in forza del d.lgs.97/2016, del c.d. "F.O.I.A.", acronimo di Freedom of Information Act (in origine trattavasi di una legge approvata negli Stati Uniti nell'anno 1966), con la configurazione di un ulteriore nuovo istituto in materia, definito come '*accesso pubblico generalizzato*', in forza del quale chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli già oggetto di pubblicazione obbligatoria, senza necessità di fornire una motivazione.

Sicchè con il Regolamento qui in via di approvazione - conclude il Segretario Generale – si rimette ordine nella materia, inquadrando le tre diverse tipologie di "diritto di accesso", i soggetti aventi diritto e quelli obbligati, i termini dei procedimenti, la modulistica, etc. , anche con l'obiettivo di poter fornire ausilio in materia a tutti i Comuni del Territorio (ai quali medesimi verrà perciò inviato), a loro volta tenuti evidentemente ad adeguare in tempi brevi i propri regolamenti in materia e la connessa



Provincia dell'Aquila

modulistica.

Chiede di intervenire il consigliere **Alfonsi**, esclusivamente per plaudere al lavoro compiuto dal Segretario Generale, poiché è innegabile l'accuratezza del testo regolamentare redatto, anche per i vari utili rimandi alle norme di legge in materia ed alle linee-guida Anac di riferimento, emergendone una sorta di prontuario in materia di accesso agli atti assolutamente non scontato o banale ma al contrario assai completo e prezioso (il Segretario ringrazia per le lodi).

Segue approvazione, all'unanimità dei presenti, della proposta in esame (voti favorevoli n. 6 su n. 6 Consiglieri presenti e votanti);

DELIBERA

1. Di approvare il Regolamento in materia di accesso civico e di accesso generalizzato secondo il testo allegato al presente provvedimento al fine di costituirne parte sostanziale ed integrante, composto da tredici articoli e tre modelli allegati;
2. Di disporre che il testo approvato riceva la massima divulgazione tramite non solo la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale ma anche l'invio a tutti i Comuni della Provincia dell'Aquila con richiesta di pubblicazione sugli albi *on-line*;
3. Di dare atto che il presente decreto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, non necessitando dunque di parere relativo alla regolarità contabile, il tutto ai sensi di quanto disposto dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

Ed inoltre, con voti favorevoli n. 6 su n. 6 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs.267/2000.



Provincia dell'Aquila

Allegato "A"
alla deliberazione di C. P. Nr. 15.....
Proposta di C. P. 54725

PARERI

espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. Nr. 267 del 18 agosto 2000

In ordine alla proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio Provinciale avente per oggetto:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO E DI ACCESSO GENERALIZZATO.

Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si esprime, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. Nr. 267/2000, PARERE FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CARACCIOLLO PAOLO

L'Aquila, li

Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si esprime, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. Nr. 267/2000, PARERE FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
RAGIONERIA

L'Aquila, li



Provincia dell'Aquila

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE Nr. 54725

Settore A.O.I. Servizio Deliberazioni. ricevuta il
Trasmessa Rag. con Foglio Nr. del
Nr. o.d.g. Tornata con dispositivo finanziario il
Inviata alla/e Commissione/i il
Decisioni del Consiglio nella seduta del
.....

PROPONENTE : DE CRESCENTIIS ANTONIO
:
SETTORE : SEGRETERIA GENERALE

OGGETTO

APPROVAZIONE REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO E DI ACCESSO GENERALIZZATO.



Provincia dell'Aquila

RELAZIONE ISTRUTTORIA SULLA PROPOSTA DI C. P. Nr. 54725

L'ufficio incaricato, effettuati i dovuti riscontri, ricerche ed accertamenti, ha formulato lo schema di proposta di deliberazione di seguito riportato con le relative conclusioni istruttorie di cui si attesta l'attendibilità.

L'Aquila, li 22/04/2017.....

L'Estensore	Il Responsabile del procedimento	Il Dirigente
D'ERAMO VILMA	DE SANTIS MARCO	CARACCIOLLO PAOLO

Si sottopone la presente proposta all'approvazione del Consiglio Provinciale

Addi 27/04/2017.....

IL PROPONENTE

DE CRESCENTIIS ANTONIO

SEGRETERIA
GENERALE

DIREZIONE
GENERALE

☐

Si rinvia all'ufficio per un supplemento di istruttoria con le seguenti osservazioni:

☐

Si trasmette all'ufficio Ragioneria per gli adempimenti contabili di competenza.

☒

All'esame del Consiglio Provinciale nella sua prossima riunione

IL SEGRETARIO GENERALE

addi 27/04/2017.....

Annotazioni dell'Ufficio Ragioneria:



Provincia dell'Aquila

Proposta di C. P. Nr. 54725

SETTORE	: SEGRETERIA GENERALE	
PROPONENTE	: DE CRESCENTIIS ANTONIO	- firma apposta sulla relazione istruttoria -

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97 recante *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*;

Visto l’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, come modificato dal d.lgs. 97/2016 che ha introdotto, accanto all’accesso civico già disciplinato dal d.lgs. 33/2013, il diritto di chiunque di accedere a dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art. 5 bis, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico (cd. accesso generalizzato);

Viste le *“Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 comma 2 del d.lgs. 33/2013”* approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016;

Visto il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2017/2019 approvato con Decreto del Presidente della Provincia dell’Aquila nr.10 del 30.01.2017 e rilevata come specifica misura preventiva l’approvazione di un regolamento relativo alla disciplina dell’esercizio del diritto di accesso civico e del diritto di accesso generalizzato;

Esaminato l’allegato testo regolamentare in materia di accesso civico e di accesso generalizzato, composto da n.13 articoli e n.3 allegati, redatto dal RPCT;

Visto il vigente Statuto Provinciale;

Visto il T.U.E.L.;

Visto il parere – ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000 – relativo alla detta proposta e di cui all’allegato “A”;

Dato atto che il presente provvedimento non abbisogna del parere di regolarità contabile;



Provincia dell'Aquila

PROPONE DI DELIBERARE

Di approvare il Regolamento in materia di accesso civico e di accesso generalizzato secondo il testo allegato al presente provvedimento al fine di costituirne parte sostanziale ed integrante, composto da tredici articoli e tre modelli allegati;

Di disporre che il testo approvato riceva la massima divulgazione tramite non solo la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale ma anche l'invio a tutti i Comuni della Provincia dell'Aquila con richiesta di pubblicazione sugli albi *on-line*;

Di dare atto che il presente decreto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, non necessitando dunque di parere relativo alla regolarità contabile, il tutto ai sensi di quanto disposto dall'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Di dichiarare la presente, con separata unanime votazione resa nelle forme di legge, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000.



Provincia dell'Aquila

Allegato "A"
alla deliberazione di C. P. Nr. 15
Proposta di C. P. 54725

PARERI

espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. Nr. 267 del 18 agosto 2000

In ordine alla proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio Provinciale avente per oggetto:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO E DI ACCESSO GENERALIZZATO.

Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si esprime, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. Nr. 267/2000, PARERE FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CARACCIOLLO PAOLO

L'Aquila, li

Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si esprime, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. Nr. 267/2000, PARERE FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
RAGIONERIA

L'Aquila, li

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO E ACCESSO GENERALIZZATO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA

Indice

Art. 1 Definizioni ed oggetto

Art. 2 Rapporto tra accesso generalizzato e accesso documentale

Art. 3 Legittimazione soggettiva ed ambito di applicazione

Art. 4 Istanza di accesso civico e generalizzato: modalità di presentazione

Art. 5 Responsabili del procedimento

Art. 6 Soggetti Controinteressati

Art. 7 Termini del procedimento

Art. 8 Costi

Art. 9 Esclusioni all'accesso generalizzato

Art.10 Richieste che determinano conseguenze negative per il buon andamento
dell'attività amministrativa (differimento)

Art.11 Richiesta di riesame

Art.12 Impugnazioni

Art.13 Modelli

A large, stylized handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

Art. 1 Definizioni ed oggetto

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) "*accesso documentale*" l'accesso previsto dal Capo V della Legge 7 aprile 1990, n.241 e disciplinato presso questo Ente giusto regolamento adottato con delibera del Consiglio Provinciale n.33 del 25/05/2006;
- b) "*accesso civico*" l'accesso ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione, previsto dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33;
- c) "*accesso generalizzato*" l'accesso a dati, informazioni e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, finalizzato a favorire forme di controllo sull'attività dell'Ente previsto dall'art. 5, comma 2, del D.Lgs. D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33.

Art. 2 Rapporto tra accesso generalizzato ed accesso documentale

- 1. La finalità dell'accesso documentale è quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative e/o oppositive e difensive - che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari, escludendo ogni forma di controllo generalizzato dell'attività dell'Ente.
- 2. Il diritto di accesso generalizzato è riconosciuto allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.
- 3. Le disposizioni regolamentari relative all'accesso documentale, salvo che per il vincolo della motivazione e la esclusione dalle forme di controllo, si applicano in quanto compatibili all'accesso generalizzato.

Art. 3 Legittimazione soggettiva ed ambito di applicazione

- 1. L'esercizio dell'accesso civico e dell'accesso generalizzato non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.
- 2. L'istanza di accesso, contenente le complete generalità del richiedente con i relativi recapiti e numeri di telefono, identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti. Le istanze non devono essere generiche ma consentire l'individuazione del

dato, del documento o dell'informazione di cui è richiesto l'accesso.

3. Non è ammissibile una richiesta meramente esplorativa volta a scoprire di quali informazioni l'Amministrazione dispone.

4. Le richieste di accesso ad informazioni si applicano a quelli già elaborate e non impongono all'ente lo svolgimento di alcuna attività ulteriore di elaborazione di tali informazioni.

Art. 4 Istanza di accesso civico e generalizzato: modalità di presentazione

1. L'istanza può essere trasmessa dal soggetto interessato per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il «*Codice dell'amministrazione digitale*». Pertanto, ai sensi dell'art. 65 del CAD, le istanze presentate per via telematica sono valide se:

- a) sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato;
- b) l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;
- c) sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità;
- d) sono trasmesse dall'istante o dal dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica certificata.

2. Resta fermo che l'istanza può essere presentata anche a mezzo posta o direttamente presso gli uffici e che laddove la richiesta di accesso civico non sia sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, la stessa debba essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, che va inserita nel fascicolo (art. 38, commi 1 e 3, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

3. Se l'istanza ha per oggetto l'accesso civico deve essere presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), i cui riferimenti sono indicati nella Sezione "Amministrazione trasparente" del sito *web* istituzionale della Provincia. Ove tale istanza venga presentata ad altro ufficio della Provincia, il responsabile di tale ufficio provvede a trasmetterla al RPCT.

4. Nel caso di accesso generalizzato, l'istanza va indirizzata all'Ufficio relazioni con il pubblico che provvederà a trasmetterla entro il giorno successivo al ricevimento al

Settore competente.

5. L'istanza di accesso civico e quella di accesso generalizzato non richiedono motivazione alcuna.

6. Tutte le richieste di accesso (siano esse documentale, civico e/o generalizzato) pervenute all'Amministrazione locale dovranno essere registrate in ordine cronologico in una banca dati accessibile ai Dirigenti, al RPCT e all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), con indicazione:

- dell'ufficio che ha gestito il procedimento di accesso;
- dei controinteressati individuati;
- dell'esito e delle motivazioni che hanno portato ad autorizzare o negare o differire l'accesso nonché l'esito di eventuali ricorsi proposti dai richiedenti o dai controinteressati

7. Il RPCT può chiedere in ogni momento agli uffici informazioni sull'esito delle istanze.

Art. 5 Responsabili del procedimento

1. I Dirigenti garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare, controllano ed assicurano la regolare attuazione dell'accesso, possono delegare ad un dipendente della relativa struttura l'attività istruttoria ed ogni altro adempimento inerente il procedimento, mantenendone comunque la responsabilità.

2. Nel caso di istanze per l'accesso civico il RPCT ha l'obbligo di segnalare, in relazione alla loro gravità, i casi di inadempimento o adempimento parziale all'UPD della Provincia ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare; la segnalazione degli inadempimenti viene effettuata anche al Presidente ed all'OIV ai fini dell'attivazione dei procedimenti rispettivamente competenti in tema di responsabilità. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultino essere già pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente nel rispetto della normativa vigente, il responsabile del procedimento comunica tempestivamente al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.



Art. 6 Soggetti Controinteressati

1. L'ufficio cui è indirizzata la richiesta di accesso generalizzato, se individua soggetti controinteressati è tenuto a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia della stessa, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica per coloro che abbiano acconsentito a tale forma di comunicazione.
2. I soggetti controinteressati sono esclusivamente le persone fisiche e giuridiche portatrici dei seguenti interessi privati di cui all'art. 5-*bis*, comma, del D.Lgs. n.33/2013:
 - a) protezione dei dati personali, in conformità al D.Lgs. n. 196/2003;
 - b) libertà e segretezza della corrispondenza, con riferimento in particolare alle informazioni di natura confidenziale nella stessa contenute;
 - c) interessi economici e commerciali, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.
3. Possono essere controinteressati anche le persone fisiche interne all'Amministrazione provinciale (componenti degli organi di indirizzo, dirigenti, posizioni organizzative, dipendenti, componenti di altri organismi).
4. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Nel caso di mancata ricezione della comunicazione si procede applicando le disposizioni sulla irreperibilità. Decorso tale termine, l'Amministrazione provvede sulla richiesta di accesso, accertata la ricezione della comunicazione da parte dei controinteressati.
5. La comunicazione ai soggetti controinteressati non è dovuta nel caso in cui l'istanza riguardi l'accesso civico, cioè dati, documenti ed informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Art. 7 Termini del procedimento

1. Il procedimento di accesso, sia civico che generalizzato, deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali soggetti controinteressati. Tali termini sono sospesi nel caso di comunicazione dell'istanza ai controinteressati durante il tempo stabilito dalla norma per consentire

agli stessi di presentare eventuale opposizione (10 giorni dalla ricezione della comunicazione o i termini diversi che si applicano in caso di irreperibilità).

2. In caso di accoglimento, l'Ufficio competente provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi l'accesso civico, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

3. Qualora vi sia stato l'accoglimento della richiesta di accesso generalizzato nonostante l'opposizione del controinteressato, la Provincia è tenuta a darne comunicazione a quest'ultimo. I dati o i documenti richiesti possono essere trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato, ciò anche al fine di consentire a quest'ultimo di presentare eventualmente richiesta di riesame o ricorso al difensore civico, oppure ricorso al giudice amministrativo.

4. Nel caso di richiesta di accesso generalizzato, la Provincia deve motivare l'eventuale rifiuto, differimento o la limitazione dell'accesso con riferimento ai soli casi e limiti stabiliti dall'art. 5-bis del D.Lgs. n. 33/2013.

Art. 8 Costi

1. Le richieste di accesso civico non richiedono il versamento di alcun corrispettivo per l'attività svolta dall'Ente.

2. Le richieste di accesso generalizzato soddisfatte attraverso la trasmissione di documenti, dati, informazioni in formato cartaceo determinano la necessità di versare un corrispettivo per la riproduzione che sarà determinato con provvedimento del Dirigente del Settore 1.

Art. 9 Esclusioni all'accesso generalizzato

3. Presso la Provincia dell'Aquila il diritto di accesso generalizzato è escluso:

a) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;

- b) nei confronti dell'attività dell'Ente diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
- c) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi;
- d) nei casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge tra cui:
- il segreto scientifico e il segreto industriale (art. 623 c.p.);
 - il segreto istruttorio (art.329 c.p.p.);
 - il segreto sul contenuto della corrispondenza (art.616 c.p.);
 - i divieti di divulgazione connessi al segreto d'ufficio (art.15, D.P.R. 3/1957);
- e) i dati idonei a rivelare lo stato di salute, ossia a qualsiasi informazione da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap;
- f) i dati idonei a rivelare la vita sessuale;
- g) i dati identificativi di persone fisiche beneficiarie di aiuti economici da cui è possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.
4. Tale categoria di eccezioni all'accesso generalizzato è prevista dalla legge ed ha carattere tassativo. In presenza di tali eccezioni la Provincia è tenuta a rifiutare l'accesso trattandosi di eccezioni poste da una norma di rango primario, sulla base di una valutazione preventiva e generale, a tutela di interessi pubblici e privati fondamentali e prioritari rispetto a quello del diritto alla conoscenza diffusa.
5. Nella valutazione dell'istanza di accesso, la Provincia deve verificare che la richiesta non riguardi atti, documenti o informazioni sottratte alla possibilità di ostensione in quanto ricadenti in una delle fattispecie indicate al primo comma.

Art. 10 Richieste che determinano conseguenze negative per il buon andamento dell'attività amministrativa (differimento)

1. Nei casi in cui vengano presentate numerose e reiterate istanze di accesso generalizzato e/o sia richiesto un numero manifestamente irragionevole di documenti, imponendo così un carico di lavoro tale da paralizzare o rendere assai difficoltoso il buon

funzionamento dell'amministrazione, il Dirigente, sentito il RPCT, può, sulla base di una adeguata motivazione, differire la richiesta per il periodo necessario a garantire l'interesse al buon andamento della attività amministrativa.

Art. 11 Richiesta di riesame

1. Il richiedente, nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso generalizzato o di mancata risposta entro il termine previsto o di differimento per richiesta che determina conseguenze negative per il buon andamento, ovvero i controinteressati, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, possono presentare richiesta di riesame al RPCT che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.
2. Se l'accesso generalizzato è stato negato o differito a tutela della protezione dei dati personali in conformità con la disciplina legislativa in materia, il RPCT, provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
3. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del RPCT è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore a dieci giorni.

Art. 12 Impugnazioni

1. Avverso la decisione del responsabile del procedimento o, in caso di richiesta di riesame, avverso la decisione del RPCT, il richiedente l'accesso generalizzato può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 116 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010. Il termine di cui all'art. 116, c. 1, Codice del processo amministrativo, qualora il richiedente l'accesso generalizzato si sia rivolto al difensore civico provinciale/regionale, decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza allo stesso.
2. In alternativa il richiedente, o il controinteressato nei casi di accoglimento della richiesta di accesso generalizzato, può presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale (qualora tale organo non sia stato istituito la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore). Il ricorso deve essere notificato anche

all'Amministrazione interessata.

3. Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento ne informa il richiedente e lo comunica all'Amministrazione. Se l'Amministrazione non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito.

4. Se l'accesso generalizzato è negato o differito a tutela della protezione dei dati personali in conformità con la disciplina legislativa in materia, il difensore civico provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali il quale si pronuncia entro dieci giorni dalla richiesta.

5. Nel caso in cui la richiesta riguardi l'accesso civico (dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria), il RPCT ha l'obbligo di effettuare la segnalazione all'ufficio procedimenti disciplinari, al sindaco ed all'OIV di cui all'art. 43, c. 5, del D.Lgs. n. 33/2013.

Art. 13 Modelli

Le istanze relative alle diverse tipologie di accesso devono essere presentate utilizzando i modelli allegati al presente regolamento (All.1, All.2, All.3).

Istanza di accesso documentale
art. 22, legge 241/90 e s.m.i.

Al Settore _____

Ufficio _____

della Provincia dell'Aquila
Via Monte Cagno, n. 3
67100 L'Aquila

La/il sottoscritta/o **COGNOME** **NOME**

NATA/O a **IL**.....**RESIDENTE** in

PROV. (.....) **VIA** **N.**

EMAIL **TEL.**

IN QUALITÀ DI [1]

CHIEDE

☐ di prendere in visione

☐ di prendere in esame, con rilascio di copia semplice

☐ di prendere in esame, con rilascio di copia autenticata

i sottoindicati documenti amministrativi:

per i seguenti motivi (*specificare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta*):

Luogo e data

Firma

(Si allega fotocopia del documento di identità)

7

ISTANZA DI ACCESSO CIVICO

comma 1, art. 5, decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

**AL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA
SEGRETARIO GENERALE
DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA [1]**

La/il sottoscritta/o COGNOME NOME
NATA/O a IL RESIDENTE in
PROV. (.....) VIA N.
EMAIL TEL.
IN QUALITÀ DI [2]

CHIEDE

in adempimento a quanto previsto dall'art. 5, comma 1 del Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, la
pubblicazione del/di [3]
sul sito www.provincia.laquila.it e la contestuale trasmissione alla/al sottoscritta/o di quanto richiesto, ovvero
la comunicazione alla/al medesima/o dell'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a
quanto forma oggetto dell'istanza. Indirizzo per le comunicazioni: [4]

Luogo e data

Firma

(Si allega fotocopia del documento di identità)

[1] La richiesta di accesso civico va inviata alla Provincia dell'Aquila con una delle seguenti modalità:

- tramite posta elettronica all'indirizzo: segreteria generale@provincia.laquila.it
- tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: urp@cert.provincia.laquila.it
- tramite posta ordinaria all'indirizzo: Responsabile della trasparenza, Segretario Generale della Provincia dell'Aquila, Via Monte Cagno, 3 – 67100 L'Aquila
- con consegna diretta presso l'Ufficio Protocollo della Provincia dell'Aquila, Via Monte Cagno, 3 – 67100 L'Aquila

[2] Indicare la qualifica solo se si agisce per conto di una persona giuridica

[3] Specificare il documento/informazione/dato di cui è stata omessa la pubblicazione obbligatoria; nel caso il richiedente ne sia a conoscenza, specificare anche la norma che fissa l'obbligo di pubblicazione di quanto richiesto

[4] Inserire l'indirizzo al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente richiesta

F.O.I.A. – ISTANZA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
comma 2, art. 5, decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
(per documenti, dati e informazioni non soggetti a obbligo di pubblicazione)

ALLA PROVINCIA DELL'AQUILA
urp@cert.provincia.laquila.it

Io sottoscritt_

Dati anagrafici*	nome	cognome	codice fiscale	luogo di nascita	1 / 1 data di nascita
Residenza*	indirizzo		CAP	Comune	Prov/Stato estero
Recapiti*	@ indirizzo PEC/e-mail		telefono		

CHIEDO

l'accesso civico ai seguenti documenti, dati o informazioni detenuti da Codesta Amministrazione
(art. 5, co. 2, d.lgs. 33/2013)

Documento	descrizione del contenuto*	
	autore	destinatario
		1 / 1 data
Dato	descrizione del contenuto*	
	fonte del dato (es., denominazione della banca dati)	dal 1 / 1 al 1 / 1 periodo di riferimento
Informazione	descrizione del contenuto*	
	fonte (es. pagina web dove l'informazione è citata)	dal 1 / 1 al 1 / 1 periodo di riferimento

ALLEGO

copia di documento di identità (non occorre per le istanze sottoscritte con firma digitale)

(luogo e data)

(firma)

* I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori



Provincia dell'Aquila

Letto, confermato e sottoscritto
F.to IL SEGRETARIO GENERALE
CARACCILO PAOLO

F.to IL PRESIDENTE
DE CRESCENTIIS ANTONIO

Collazione ed altri adempimenti effettuati anche con riferimento alla relativa relazione istruttoria. La presente delibera è composta di complessivi 23 fogli di cui nr. 18 fogli riguardanti nr. 2 allegati.

F.to L'IMPIEGATO RESPONSABILE
DELLA COMPILAZIONE
D'ERAMO VILMA

Copia cartacea e copia per immagine su supporto informatico della presente deliberazione vengono pubblicate in data odierna rispettivamente all'Albo pretorio cartaceo e on-line, ai sensi dell'art. 32 L.69/2009, e vi rimarranno per 15 giorni consecutivi.

L'Aquila, li 09/05/2017

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DI BARTOLOMEO MASCIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia cartacea e copia per immagine su supporto informatico della presente deliberazione sono state pubblicate all'albo pretorio cartaceo e on-line dal per 15 giorni consecutivi fino al giorno compreso;

L'Aquila, li

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
CARACCILO PAOLO

La suesata deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 gg. dalla sua pubblicazione (Art. 134, 3°co. - D.Lgs. 267/2000) in data

L'Aquila, li

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
CARACCILO PAOLO

La suesata deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4°co., D.Lgs. 267/2000

L'Aquila, li - 8 MAG. 2017

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
CARACCILO PAOLO